

IL NODO CARTELLE

Sconti pure sulle sanzioni
a partire dall'1 settembre

servizio a pagina 4

Taglio delle sanzioni al via da settembre Ma vale soltanto per le nuove violazioni

In vigore una parte della riforma fiscale
Per la dichiarazione infedele la penalità
cala al 70%, per gli omessi versamenti
al 25%. Penalità meno salate pure sull'Iva

**Se la cifra da pagare si rivela sproporzionata rispetto all'entità
dell'irregolarità, questa è ridotta fino a un quarto del previsto
Per la compensazione di crediti inesistenti si sborserà il 70%**

■ Da domenica entra in vigore una parte importante della riforma fiscale varata dal governo, che riguarda le sanzioni tributarie. Si tratta di una complessiva riduzione delle penalità nell'ambito del disegno dell'Esecutivo, che auspica un «fisco amico» del contribuente senza cedimenti sulla lotta all'evasione fiscale. Attenzione, però: il nuovo regime sanzionatorio non sarà retroattivo, ma varrà esclusivamente per le violazioni avvenute a partire dal primo settembre del 2024. Mentre per quelle commesse fino al 31 agosto varrà l'attuale regime. Tra le varie novità, si estende la possibilità d'invocare la manifesta sproporzione tra violazione e sanzione, in tal caso questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista e vale per tutti i casi in cui la penalità sia fissa, proporzionale o variabile.

IMPOSTE SUI REDDITI

Scendendo nel dettaglio della nuova normativa, emerge che - per quanto riguarda la dichiarazione per le imposte sui redditi ai fini Irpef - la sanzione per omessa dichiarazione (attualmente dal 120 al 240%) diventerà fissa del 120% mentre, nell'eventualità in cui non siano dovute

imposte, andrà da 250 a 1.000 euro, che possono essere aumentate fino al doppio nei confronti di quei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Per una dichiarazione dei redditi presentata in ritardo per più di 90 giorni ma non oltre la decadenza - e prima della conoscenza di controlli - la penalità sul totale delle imposte dovute è del 75% (se non sono dovuti versamenti, la sanzione è tra i 250 e i 1.000 euro). Per una dichiarazione infedele si passa dall'attuale 90-180% all'aliquota fissa del 70%. In caso di dichiarazione integrativa, ma non oltre i termini della decadenza, la sanzione è del 50 per cento.

DICHIARAZIONI IVA

C'è poi tutto il capitolo che riguarda le



dichiarazioni Iva che, quando è stata omessa, avrà una sanzione fissa del 120% (rispetto ai livelli pre riforma che prevedevano un range compreso tra il 120 e il 240%). Per chi, invece, fornisce dichiarazioni Iva in ritardo la sanzione scenderà al 25% mentre in casi più gravi, oltre i 90 giorni, si dovrà pagare in aggiunta il 75% dell'imposta dovuta. Anche in questo caso, così come per l'imposta sui redditi delle persone fisiche, nel caso di una dichiarazione Iva infedele la sanzione sarà del 70% (in netto calo rispetto al range tra 90 e 180% previsto finora). Per tutti quelli che, invece, pagano meno imposte sul presupposto di eccedenze pagate in precedenza (che si rivelano inesistenti) la sanzione scende al 25% dal 30% precedente.

VERSAMENTI

Per quanto riguarda i versamenti omessi o ritardati, la penalità sarà del 25% (e non più al 30%) per un posticipo sulla data di pagamento oltre i 90 giorni; mentre si pagherà il 12,5% dell'importo dovuto (e non più il 15%) per tutti i ritardi non oltre i 90 giorni. Infine, la sanzione sarà dello 0,83% (non più all'1%) per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo. Per chi, invece, compenserà l'imposta dovuta sulla scorta di crediti non spettanti sarà applicata una multa del 25% sull'ammontare del credito. Mentre se si porta in compensazione crediti addirittura inesistenti, la sanzione è stata fissata al 70%, ma nel caso il credito derivi da una frode, attuata con documenti falsi, l'importo da pagare è aumentato dalla metà al doppio.

MAst